



**FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL  
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE  
SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

**Documento sulla  
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata  
(R.I.T.A.)**

*In Vigore dal 16/07/2025*

---

**INDICE**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. DESTINATARI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. MODALITA' DI EROGAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. REGIME FISCALE .....</b>	<b>4</b>
<b>4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELLA R.I.T.A.....</b>	<b>5</b>
<b>5. CASI PARTICOLARI.....</b>	<b>5</b>

**PREMESSA**

Il presente documento è redatto in virtù della Legge di bilancio per il 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018 che ha introdotto, tramite l'integrale revisione del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n.252/2005, un'ulteriore tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata **“Rendita integrativa temporanea anticipata”** (in forma abbreviata, anche indicata come **R.I.T.A.**) consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

**1. DESTINATARI**

Possono usufruire della R.I.T.A. gli iscritti ad una forma di previdenza complementare che hanno i seguenti requisiti:

PER CONTRIBUZIONE		PER INOCCUPAZIONE
a. Cessazione dell'attività lavorativa b. <b>20</b> anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza c. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i <b>5</b> anni d. Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari	<b>ovvero</b>	a. Cessazione dell'attività lavorativa b. Inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di <b>24</b> mesi c. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i <b>10</b> anni d. Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

**Attenzione!** Tali requisiti devono essere documentati da apposita certificazione (es: certificazione rilasciata dall'INPS comprovante il possesso del requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori qualora si richieda la R.I.T.A. nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia; certificazione attestante il periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego; Dichiarazione di immediata disponibilità c.d. DID) qualora si richieda la R.I.T.A. nei 10 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia).

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (5 anni) e accedere alle eventuali agevolazioni fiscali previste dalla normativa, è necessario che l'aderente presenti a Fondoposte **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerge la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata** (cfr. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025).

**2. MODALITA' DI EROGAZIONE**

La R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata – con **periodicità trimestrale** - del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

**N.B.:** La R.I.T.A. **non può essere concessa nel caso in cui non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate** a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Al momento della richiesta, l'aderente dovrà:

- 1) Scegliere la **PERCENTUALE di MONTANTE ACCUMULATO** da destinare a R.I.T.A. (integrale o parziale).

**Avvertenza!** *la percentuale del montante e la periodicità di pagamento prescelte non potranno essere successivamente modificate.*

Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni di cui al D.lgs. n.252/2005 (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).

**N.B.!** Qualora l'aderente decida di destinare a R.I.T.A. solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita; ciò significa che, qualora al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza la prestazione dovesse risultare soggetta ad "obbligo di rendita" per aver superato i c.d. Limiti in capitale previste per legge, nel computo della prestazione massima erogabile in capitale non sarà ricompresa la prestazione destinata a R.I.T.A..

- 2) Scegliere il **COMPARTO DI INVESTIMENTO** cui far confluire il montante da destinare a R.I.T.A. con facoltà dell'iscritto di esercitare la facoltà di cambiare il comparto anche durante l'erogazione della prestazione, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della R.I.T.A.

**Avvertenza!** In mancanza di scelta la porzione di montante destinata a R.I.T.A. sarà riversata nel Comparto Monetario.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della R.I.T.A. la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

**ATTENZIONE:** È possibile effettuare il cambio della propria scelta d'investimento in ogni momento, fermo restando un periodo minimo di permanenza di 12 mesi nel comparto.

La modifica dell'opzione di investimento della posizione destinata all'erogazione di una prestazione RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) potrebbe comportare la rielaborazione della periodicità trimestrale di erogazione delle rate.

### 3. REGIME FISCALE

Le informazioni relative al trattamento fiscale sulla R.I.T.A. sono consultabili nel "**Documento sul Regime fiscale**" disponibile sul sito internet del fondo all'indirizzo [www.fondoposte.it](http://www.fondoposte.it).

#### 4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELLA R.I.T.A.

La richiesta di R.I.T.A. può essere effettuata tramite la procedura guidata disponibile nell'area riservata ovvero, può essere presentata in forma scritta dall'aderente compilando l'apposito modulo cartaceo, e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Barberini 68, 00187 – Roma) unitamente alla documentazione prevista, nonché tramite PEC all'indirizzo: [fondoposte@pec.it](mailto:fondoposte@pec.it) o e-mail all'indirizzo [fondoposte@fondoposte.it](mailto:fondoposte@fondoposte.it). Le richieste inviate via fax non verranno accolte.

Il Fondo verifica la regolarità e la completezza della richiesta avanzata e della documentazione inviata entro 60 giorni dalla relativa ricezione e provvede all'erogazione della prima rata trimestrale entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta correttamente avanzata.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede i documenti integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La documentazione integrativa dovrà pervenire al Fondo entro i successivi 60 giorni, pena il rigetto della richiesta.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario o postale accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

**Avvertenza!** L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica annuale.

La prestazione può prevedere un costo una tantum indicati nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa. Gli importi di spesa, se previsti, verranno prelevati dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della liquidazione.

#### 5. CASI PARTICOLARI

Decesso: In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della R.I.T.A., il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Revoca: Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. Sul montante oggetto di erogazione frazionata non potrà essere esercitata alcuna delle facoltà di cui al D.lgs. n.252/2005 (riscatto c.d. immediato ecc.), salvo il caso in cui l'aderente abbia preliminarmente revocato l'erogazione della R.I.T.A..

Il montante destinato alla erogazione in forma di R.I.T.A., dopo la revoca, riprenderà ad essere gestito nelle modalità ordinarie. In particolare:

- nel caso di **revoca della R.I.T.A. totale**, la parte residua verrà investita nel comparto opzionato per l'erogazione della R.I.T.A.;
- Nel caso di **revoca della R.I.T.A. parziale** la parte residua verrà investita nel comparto in cui è investito il montante non destinato a R.I.T.A.

Trasferimento: In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Contribuzione: Sono ammessi ulteriori versamenti a Fondoposte nel corso di erogazione della R.I.T.A.. Nel caso di R.I.T.A. parziale, i versamenti andranno a incrementare il montante non utilizzato

---

per l'erogazione della R.I.T.A., mentre in caso di R.I.T.A. totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione.

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità: Alle rate della R.I.T.A. si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.